

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(996) Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia e Pecorella
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE:

- CAVALLARO (<i>Mar-DL-U</i>)	Pag. 3, 4
GIULIANO (<i>FI</i>), relatore	3
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(996) Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia e Pecorella (Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giuliano.

GIULIANO, *relatore*. Signor Presidente, viene al nostro esame il disegno di legge n. 996, approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa, recante disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari. Il provvedimento in oggetto nasce da due distinte iniziative legislative dei deputati Pisapia e Pecorella, i quali hanno tratto spunto dalla normativa introdotta nel 1999 (legge n. 479) che prevedeva per i magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari una permanenza massima di sei anni. I motivi di detta normativa sono ben noti: si volle evitare che una permanenza in tali funzioni per un periodo eccessivo costituisse motivo di «trasversalismo» tra uffici del Gip, del Gup e del pubblico ministero; all'uopo si ritenne che sei anni fossero sufficienti per evitare tale pericolo.

Senonché, nell'immediatezza della scadenza del termine – era stata anche prevista una sorta di norma transitoria che prevedeva la possibilità, qualora il termine di sei anni scadesse entro due anni dall'entrata in vigore della norma, di provvedere entro 36 mesi – si ritenne che il patrimonio di esperienza e conoscenza maturato dagli uffici del Gip e del Gup non dovesse andare disperso.

Le due proposte di legge iniziali sono state riunite alla Camera in un unico testo, avente come base quello dell'onorevole Pisapia. In quella sede il sottosegretario Vietti ha anche sottolineato che in materia di termini massimi di permanenza negli uffici esisteva nel nostro ordinamento giudiziario una congerie di norme e che pertanto sarebbe stata opportuna una rivisitazione della materia affinché questa ricevesse una disciplina omogenea ed equilibrata. Pensiamo, ad esempio, ai termini massimi di permanenza previsti per gli uffici fallimentari (10 anni), per la Direzione distrettuale antimafia (8 anni) e a quelli generali, pressoché disattesi e negletti, previsti per i magistrati ordinari (10 anni).

Sulla scorta di tali esigenze, il sottosegretario Vietti sollecitò quindi un testo base diverso, suggerimento che il relatore, onorevole Vitali, accolse; si pervenne quindi al testo attuale, con il consenso generale di tutti i Gruppi.

L'articolo unico del disegno di legge al nostro esame stabilisce che il comma 3 dell'articolo 57 della legge n. 479 del 1999 è sostituito dal seguente: «3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

È una sorta di soluzione intermedia rispetto a quelle previste nei disegni di legge a firma degli onorevoli Pisapia e Pecorella: il primo prevedeva l'abolizione *tout court* del termine; il secondo la proroga dello stesso di un ulteriore anno.

Inoltre, le osservazioni mosse dal sottosegretario Vietti sono state condivise alla Camera; anche a me il suo rilievo appare esatto e opportuno: sorge effettivamente la necessità di una regolamentazione unitaria e non frastagliata relativamente ai periodi massimi di permanenza negli uffici giudiziari. È un problema che riguarda anche gli uffici direttivi e che, quindi, ha una portata più ampia rispetto alla soluzione attuale, che è sicuramente una soluzione tampone anche se ha un significato politico, stante l'impegno assunto dal Governo di rivedere tutta la materia.

Non ho altro da aggiungere, anche perché il testo al nostro esame è abbastanza chiaro, se non sottolineare ancora una volta l'accordo raggiunto sul provvedimento, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente, anche in considerazione dell'unanime consenso registrato alla Camera in merito al provvedimento in esame.

Il nostro Gruppo avverte l'esigenza di una regolamentazione generale in relazione all'organizzazione delle diverse funzioni giurisdizionali, nella direzione di una periodica mobilità delle stesse, come alternativa a situazioni di carattere consolidato che potrebbero essere di intralcio all'esercizio della funzione giudicante.

Siamo del parere che il testo al nostro esame, pur non risolvendo il problema, possa essere approvato; tuttavia lo stesso deve anche costituire uno stimolo per svolgere in tempi brevi una riflessione ed una verifica complessiva in merito alle funzioni giurisdizionali.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore, senatore Giuliano, per la sua relazione molto puntuale nella quale, ricostruendo l'*iter* della norma alla Camera, egli ha dato atto che si tratta di una soluzione intermedia rispetto alle proposte degli onorevoli Pisapia e Pecorella. Con la prima proposta si intendeva addirittura eliminare qualunque limite temporale alla permanenza dei Gip e dei Gup nelle loro funzioni (e ciò a noi appare contrario allo spirito della cosiddetta legge Carotti, la quale proprio per garantire la terzietà del giudice prevedeva un avvicendamento); con la seconda, viceversa, si prevedeva una proroga limitata ad un anno. Alla fine si è pervenuti a questa soluzione, che di fatto fa decorrere il termine di sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. Ci sembra una soluzione ragionevole, soprattutto per i tribunali maggiormente in difficoltà nel garantire la turnazione. Per quanto riguarda il tribunale di Milano, tanto per essere espliciti, questa soluzione consente di procedere senza affanno agli avvicendamenti.

Ciò posto, il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge nella formulazione al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 996
d'iniziativa dei deputati PISAPIA e PECORELLA

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:

«3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

